

# Regolamento del Forum Giovanile del Comune di Trecenta

## Premessa

Il Forum dei giovani, istituito in osservanza alla "Carta Europea della partecipazione dei giovani alla vita Comunale e regionale" (delibera del Consiglio d'Europa del 07.11.1990) è un organismo di partecipazione alla vita ed alle istituzioni democratiche che assicura ai giovani le condizioni per intervenire direttamente nei confronti degli organi elettivi comunali contribuendo con proprie proposte alla fase di impostazione delle decisioni che questi dovranno assumere su temi di interesse giovanili.

Il FORUM DEI GIOVANI concorre a promuovere:

- conoscenza, diffusione e tutela dei valori e diritti fondamentali previsti dalla Costituzione Italiana”;
- il pieno sviluppo della persona umana attraverso una politica attiva del tempo libero e della vita associativa;
- l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'organizzazione politica, economica, sociale e culturale della comunità civile attraverso una politica di formazione ed educazione che favorisca in particolare la partecipazione dei giovani;
- la difesa dei principi democratici e delle libertà individuali e collettive attraverso una politica di formazione del senso civico e della prevenzione sociale;
- l'affermazione dei Diritti dell'Uomo;
- la diffusione della cultura della pace, della non violenza, della solidarietà e delle pari opportunità tra uomini e donne;
- l'affermazione di uno spirito di coesione sociale che nasce dalla condivisione delle singole esperienze;
- la difesa del pieno equilibrio dell'ecosistema attraverso una politica dell'ambiente;

## Capo 1: Principi fondamentali

### Art.1: Definizione

1. Il "FORUM GIOVANILE COMUNALE" si configura sul territorio comunale come organismo istituzionale permanente di rappresentanza delle realtà giovanili.

È costituito dal Comune di Trecenta con delibera n. 56 del Consiglio Comunale del 18/12/2014, in sostituzione della Consulta dei giovani.

### Art.2: Finalità

1. Il "FORUM GIOVANILE COMUNALE" (in seguito FGC) è deputato a funzioni consultive e propositive nei confronti dell'amministrazione comunale alla quale presenta proposte inerenti le tematiche giovanili tramite l'assessorato alle politiche giovanili.

2. :

- Conoscere la situazione delle realtà giovanili presenti sul territorio;

- Promuovere progetti, attività e iniziative inerenti i giovani e i loro rapporti nella società mediante ricerche, dibattiti e incontri e nelle modalità che si riterranno opportune;
- Favorire i rapporti tra i gruppi giovanili e le istituzioni locali;
- Tenere e aggiornare l'anagrafe comunale dei gruppi giovanili e dei giovani iscritti al FGC;
- Promuovere rapporti permanenti con i Forum Giovanili a livello provinciale, regionale, nazionale ed internazionale.
- Attiva e promuove iniziative per un migliore utilizzo del tempo libero;

## **Capo 2: Composizione interna e funzioni**

### **Art.3: Organi del FGC**

1. Sono organi del FGC:

- L'Assemblea plenaria
- Presidente
- Vicepresidente
- Segretario
- Ufficio di Presidenza

### **Art.4: Assemblea plenaria**

1. È l'espressione della rappresentanza delle realtà giovanili del territorio, e costituisce il principale organo del FGC.

2. Sono componenti dell'Assemblea i giovani iscritti all'Albo del FGC, i giovani rappresentanti delle associazioni di Trecenta e dei Gruppi Giovanili che operano sul territorio cittadino ed iscritti all'Anagrafe dei Gruppi Giovanili; la cui età sia compresa tra i 12 e i 29 anni. In qualunque caso ogni membro decade automaticamente al compimento del trentesimo anno d'età.

3. Ogni organizzazione e gruppo giovanile, previa l'accettazione del presente regolamento, ha diritto a partecipare all'assemblea plenaria e ad esprimere il proprio voto, delegando per iscritto a tale scopo un rappresentante effettivo ed uno supplente.

4. Sono membri di diritto del FGC il Sindaco e Vicesindaco del Consiglio Comunale dei Ragazzi (CCR) e due rappresentanti degli studenti dell'Istituto Superiore I.P.S.A.A. M. e T. Bellini di Trecenta.

4. L'Assemblea può rapportarsi direttamente con il Sindaco, l'Assessore o il Consigliere con delega alle Politiche Giovanili.

### **Art.5: Presidente**

1. È il rappresentante legale del FGC e ha il compito di convocare e presiedere le riunioni dell'Assemblea.

2. Ha il compito di mantenere i rapporti con il Sindaco, l'Assessore o il Consigliere con delega alle Politiche Giovanili.

3. Fa parte di diritto dell'Ufficio di Presidenza, di cui presiede e coordina i lavori.

### **Art.6: Vicepresidente**

1. Sostituisce il Presidente in caso di impedimento, presiedendo l'Assemblea.

2. Durante l'esercizio della funzione di supplenza, il Vicepresidente acquisisce provvisoriamente ogni prerogativa del Presidente.

3. Fa parte di diritto dell'Ufficio di Presidenza ed ha in ogni caso il compito di coadiuvare il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni.

### **Art.7: Segretario**

1. Ha il compito di redigere il verbale delle sedute e di depositare lo stesso dopo la sua approvazione agli uffici comunali competenti.
2. Ha il compito di redigere e aggiornare l'Albo degli Iscritti al FGC e l'Anagrafe dei Gruppi Giovanili
3. Fa parte di diritto dell'Ufficio di Presidenza ed ha in ogni caso il compito di coadiuvare il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni.

### **Art.8: Ufficio di Presidenza**

1. È formato di diritto da Presidente, Vicepresidente e Segretario. Ha il compito unico ed esclusivo di coordinare le attività delle commissioni e di preparare i lavori da proporre all'Assemblea.
2. Si riunisce con frequenza maggiore rispetto all'Assemblea e comunque ogni qualvolta sia necessario. La convocazione formale non è richiesta per nessun incontro, è sufficiente una convocazione telefonica, o tramite posta elettronica, del Presidente.

## **Capo 3: Elezioni**

### **Art.9: Commissione degli scrutatori**

1. Durante la prima seduta dell'Assemblea, tra i componenti della stessa, si individuano per accordo comune 2 (due) scrutatori, che unitamente al presidente dell'Assemblea, costituiscono la commissione elettorale.
2. La commissione elettorale effettua le operazioni di scrutinio, esegue la chiamata dei membri per la votazione e proclama il candidato eletto. Esegue le operazioni di spoglio in seduta pubblica e redige un verbale riportante la durata delle operazioni di voto e scrutinio, il numero totale dei votanti, il numero complessivo delle schede valide e di quelle nulle, le prime attribuite a ogni nominativo valido espresso, le seconde suddivise tra bianche e nulle.

### **Art.10: Elezione del Presidente, del Vicepresidente e del Segretario**

1. All'elezione del Presidente si procede nel seguente modo:
  - Il presidente all'inizio della seduta, chiede ai membri del FGC presenti, chi offre la propria disponibilità a ricoprire il ruolo di presidente;
  - I candidati disponibili possono presentare all'assemblea il loro programma di mandato;
  - Si procede con votazione a scrutinio segreto: è eletto chi ottiene il maggior numero di preferenze. Nel caso in cui al primo turno vi sia un pareggio fra due o più candidati, si procede al ballottaggio fra i due candidati più anziani;
  - La commissione elettorale effettua le operazioni di spoglio delle schede in seduta pubblica;
  - Concluse le operazioni di scrutinio, la commissione elettorale proclama l'esito della votazione e ha luogo l'insediamento ufficiale del neo Presidente;
  - Si prosegue con le stesse modalità, in votazioni indipendenti, per l'elezione del Vicepresidente e del Segretario.
2. È possibile candidarsi successivamente, in caso di mancata elezione alla presidenza, alla vicepresidenza e alla segreteria.
3. Per le votazioni di Presidente, Vicepresidente e Segretario è possibile esprimere una sola preferenza.

## **Capo 4: Organizzazione delle sedute**

### **Art.11: Convocazione delle sedute**

1. La convocazione delle riunioni spetta al Presidente il quale invia l'avviso di convocazione almeno 7 giorni prima della riunione.
2. In via ordinaria l'Assemblea deve essere convocata con comunicazione scritta, tramite posta ordinaria, a tutti i membri del FGC e all'assessore o consigliere con delega alle politiche giovanili.
3. In via straordinaria, sussistendo motivi di comprovata urgenza, l'Assemblea può essere convocata con 24 ore di anticipo tramite avviso telefonico o comunicazione via e-mail.
4. Gli avvisi di convocazione dovranno contenere l'ordine del giorno degli argomenti da discutere

### **Art.12: Validità delle sedute**

1. Le sedute dell'Assemblea sono valide se è presente, in prima convocazione, la maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea Plenaria così come individuati all'art. 4 del presente regolamento. In seconda convocazione, che può avvenire trascorsa almeno quindici minuti dalla prima, la seduta è valida con qualsiasi numero di presenti.

### **Art.13: Modalità di votazione**

1. Durante le assemblee plenarie, il FGC vota a scrutinio palese per alzata di mano. Della votazione vengono riportati nel verbale gli esiti finali.
2. Le votazioni per il quale il Presidente o l'Assemblea abbiano deciso il ricorso allo scrutinio segreto, hanno luogo mediante una scheda predisposta dall'Ufficio di Presidenza. I membri esprimono la loro preferenza secondo le istruzioni per il voto fornite dal Presidente, che predispone altresì un'urna per la raccolta delle schede. Il Segretario esegue la chiama dei membri all'urna e tiene nota dei non votanti. I componenti dell'Ufficio di Presidenza effettuano lo spoglio delle sedute, redigendo un verbale della votazione, che viene inserito in allegato al verbale della seduta.
3. Dal momento in cui si verificano irregolarità nella votazione, l'Ufficio di Presidenza, valutate le circostanze, può procedere all'annullamento del voto e disporre l'immediata ripetizione, ammettendovi soltanto i membri che abbiano partecipato alla precedente. L'irregolarità può essere accertata d'iniziativa dei componenti dell'Ufficio di Presidenza oppure essere denunciata da un membro prima o immediatamente dopo la proclamazione dell'esito della votazione.

### **Art.14: Prima riunione**

1. La prima riunione di ogni nuovo mandato del FGC è convocata congiuntamente dal Sindaco e dall'assessore o consigliere delegato, e presieduta dal membro più anziano dell'Assemblea presente.
2. Nella prima riunione si eleggono le cariche di Presidente, Vicepresidente e Segretario.

### **Art.15: Sede**

1. La sede istituzionale del FGC è il Municipio del Comune di Trecenta.
2. L'utilizzo di altre sedi per riunioni o dibattiti deve essere preventivamente autorizzato dall'amministrazione comunale.

### **Art.16: Approvazione del verbale**

1. Il primo punto all'ordine del giorno di ogni seduta deve contemplare la lettura e l'approvazione del verbale della seduta precedente.
2. Spetta al Segretario porre l'approvazione del verbale all'attenzione dell'Assemblea.
3. Ogni membro dell'Assemblea al termine di ogni seduta può suggerire alcuni argomenti da inserire nell'ordine del giorno della seduta successiva.

## **Capo 5: Elementi fondamentali di organizzazione interna**

### **Art.17: Albo degli iscritti al FGC e Anagrafe Gruppi Giovanili**

1. Il FGC, per mezzo del Segretario, tiene ed aggiorna l'Albo dei Giovani iscritti al FGC e dell'Anagrafe dei Gruppi Giovanili del Comune di Trecenta.

### **Art.18: Istituzione Anagrafe Gruppi Giovanili**

2. Si definiscono Gruppi Giovanili i gruppi non legalmente costituiti composti da almeno 4 persone residenti nel comune di Trecenta e di età compresa tra i 12 e i 29 anni. Si intendono Gruppi Giovanili i gruppi musicali e quelli informali. Nel caso di gruppi musicali i membri possono essere anche in numero inferiore a 4, pur comprendendo tutti i componenti.
3. L'Anagrafe dei Gruppi Giovanili viene aggiornata corrispondentemente al bando per l'elezione del nuovo FGC.
4. L'iscrizione all'Anagrafe dei Gruppi Giovanili deve essere effettuata tramite la compilazione di un modulo reperibile presso l'ufficio cultura del Comune di Trecenta, o scaricabile dal sito internet del Comune di Trecenta, da far pervenire al medesimo ufficio.
5. Sarà cura degli uffici comunali competenti protocollare la richiesta e farla pervenire al Segretario del Forum.
6. L'iscrizione può avvenire in qualsiasi momento del mandato.

### **Art. 19 Istituzione dell'Albo dei Giovani FGC**

1. E'istituito l'Albo dei Giovani del Forum Giovani Comunale, allo scopo di raccogliere le adesioni degli aventi diritto.
2. Possono essere iscritti all'albo dei Giovani del FCG tutti i giovani di età compresa fra i 12 e i 29 anni , anche se non residenti nel territorio comunale.
3. L'iscrizione all'Albo dei Giovani del FGC avviene tramite compilazione di un modulo reperibile presso l'ufficio cultura del Comune di Trecenta, o scaricabile dal sito internet del Comune di Trecenta, da far pervenire al medesimo ufficio.
4. Sarà cura degli uffici comunali competenti protocollare la richiesta e farla pervenire al Segretario del Forum.
6. L'iscrizione può avvenire in qualsiasi momento del mandato.

### **Art.20: Durata**

1. Il FGC resta in carica 3 anni a decorrere dalla prima seduta valida.
2. Tutti gli organi che compongono il FGC restano in carica fino alla conclusione del mandato del Forum stesso.
3. Ogni organo elettivo può essere rieletto per un massimo di due mandati consecutivi.

Un mandato, per essere considerato tale, deve avere la durata minima di un anno, sei mesi e un giorno.

### **Art.21: Rinnovo**

1. Entro due mesi dalla scadenza del mandato triennale del FGC, il Presidente uscente congiuntamente con l'Assessore o il Consigliere delegato alle politiche giovanili indice un nuovo bando per il rinnovo dei membri dell'Assemblea.
2. In ogni caso, le associazioni o i gruppi giovanili che lo desiderino possono presentare richiesta d'iscrizione all'Ufficio di Presidenza, che la sottoporrà per l'approvazione all'Assemblea nel corso della prima seduta utile.

### **Art.22: Decadenza e dimissioni**

1. I rappresentanti delle associazioni o dei Gruppi giovanili possono essere sostituiti, previa comunicazione all'Ufficio di Presidenza dall'associazione o gruppo giovanile che rappresenta.
2. Se un'associazione o un Gruppo Giovanile non viene rappresentato per cinque volte consecutive nè dal rappresentante nè del suo supplente, il Presidente può dichiarare decaduti gli stessi.
3. In entrambe i casi l'associazione o il gruppo giovanile hanno facoltà di procedere a nuova nomina dandone comunicazione all'Ufficio di Presidenza.

### **Art.23: Dimissione di un membro dell'Assemblea**

1. Qualunque membro dell'Assemblea può dimettersi in qualsiasi momento del mandato dandone comunicazione all'Ufficio di Presidenza e all'associazione di cui è rappresentante.
2. Nel caso in cui dimissionario sia un rappresentante di un'associazione o gruppo giovanile, il supplente subentra nel ruolo di rappresentante fino alla nomina dei due nuovi rappresentanti (effettivo e supplente) da parte dell'associazione o del gruppo giovanile.

### **Art.24: Dimissione di un membro dell'Ufficio di Presidenza**

#### **1. Dimissioni del Presidente**

Il Presidente rassegna le proprie dimissioni all'Ufficio di Presidenza e al Sindaco.

Successivamente le sue funzioni vengono svolte dal Vicepresidente fino a nuove elezioni del Presidente. Nella prima seduta utile il Vicepresidente da comunicazione all'Assemblea delle dimissioni del Presidente. Successivamente l'Assemblea provvede ad eleggere il nuovo Presidente con le modalità previste all'art.10.

#### **2. Dimissioni del Vicepresidente**

Il Vicepresidente rassegna le proprie dimissioni all'Ufficio di Presidenza. Nella prima seduta utile il Presidente da comunicazione all'Assemblea delle dimissioni del Vicepresidente. Successivamente l'Assemblea provvede ad eleggere il nuovo Vicepresidente con le modalità previste all'art.10.

#### **3. Dimissioni del Segretario**

Il Segretario rassegna le proprie dimissioni all'Ufficio di Presidenza. Successivamente le sue funzioni vengono svolte dal Vicepresidente fino a nuove elezioni del Segretario. Nella prima seduta utile il Presidente da comunicazione all'Assemblea delle dimissioni del Segretario. Successivamente l'Assemblea provvede ad eleggere il nuovo Segretario con le modalità previste all'art.10.

4. Nel caso di dimissioni multiple le prerogative del membro dimissionario vengono assunte dal membro dell'Ufficio di Presidenza, eletto dall'Assemblea plenaria, non dimissionario.

5. In caso di dimissioni contemporanee del Presidente, Vicepresidente e Segretario, le funzioni dei dimissionari vengono trasferite temporaneamente all'assessore o consigliere con delega alle politiche giovanili, che si occuperà di indire nuove elezioni degli organi sopracitati.

6. La prima Assemblea utile dopo le dimissioni di un membro eletto dell'Ufficio di Presidenza deve avvenire entro 60 (sessanta) giorni dalla data di rassegnazione delle dimissioni.

### **Art.25: Relazione Annuale**

1. Entro il mese di febbraio di ogni anno, il FGC dovrà predisporre ed inoltrare all'Amministrazione Comunale una relazione scritta su tutte le iniziative svolte durante l'anno precedente

2. Entro il 30 novembre di ogni anno, dovrà essere presentata la programmazione degli interventi e delle iniziative per l'anno successivo, allo scopo di poter individuare nel Bilancio di Previsione le risorse economiche occorrenti, compatibilmente con le disponibilità finanziarie.

### **Art.26: Funzione Contabile – Amministrativa**

1. Il FGC demanda all'Amministrazione Comunale la funzione contabile ed amministrativa relativa alla programmazione ed alle scelte che andrà ad adottare.

2. Annualmente il Comune di Trecenta stanzierà nel proprio Bilancio di Previsione, apposite disponibilità finanziaria, compatibili con le disponibilità di bilancio. Le disponibilità economiche iscritte a bilancio saranno comunicate al Presidente del FGC entro 30 giorni dall'approvazione del Bilancio di Previsione.

## **Capo 6: Regolamento**

### **Art.27: Modifiche al Regolamento**

1. Le proposte di modifica del presente Regolamento devono essere presentate al Consiglio Comunale con parere obbligatorio, ma non vincolante, del FGC.

### **Art.28: Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo all'esecutività della delibera del Consiglio Comunale che lo approva

## **Capo 7: Norme Transitorie**

### **Art.29: Trasformazione dell'Albo della Consulta Giovani**

1. I ragazzi iscritti all'Albo della Consulta Giovani alla data di approvazione di detto Regolamento, sono automaticamente iscritti all'Albo del FGC.

### **Art. 30: Proroga organi Consulta Giovani**

1. Al fine di garantire le attività e iniziative in essere, gli organi della Consulta Giovani continuano a esercitare le loro funzioni fino alla data delle elezioni del FGC.

### **Art. 31: Abrogazione Regolamento della Consulta Giovani**

1. Con il presente Regolamento viene abrogato il Regolamento della Consulta Giovani.